

COMUNE DI ROMAGNANO SESIA

(Provincia di Novara)

Il Revisore dei conti

Verbale n. 12 del 22/7/2019

L'anno DUEMILADICIOTTO addì SEI del mese di LUGLIO alle ore 9,30 presso lo studio del Rag. Vincenzo CORRADO, nominato in data 29 MARZO 2018 con la deliberazione consiliare n. 7 - dichiarata immediatamente esecutiva - a Revisore dei Conti per il triennio 29/3/2018 – 28/3/2021, ha preso in esame la proposta di deliberazione iscritta all'o.d.g. del Consiglio Comunale all'oggetto: "VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 8 TUEL - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193, COMMA 2 E STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI. AGGIORNAMENTO DUP 2019 - 2021" per il rilascio del relativo parere.

Premesso che:

-in data 6/2/2019 il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 13 ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021(cfr verbale n. 18 del 28/12/2018).

-in data 30/4/2019 il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 17 ha approvato il rendiconto 2018 (cfr verbale n. 6 del 15/4/2019).

Dopo l'approvazione del rendiconto La Giunta Comunale, con i poteri del C.C., ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

-deliberazione n. 40 del 3/4/2019 (cfr parere n. 7 del 23/4/2019);

Visto l'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'Ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con i vincoli di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Il Revisore, esaminata la documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio messa a disposizione dall'Ente in ossequio al principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g), ha accertato:

- l'inesistenza di eventuali debiti fuori bilancio oltre quelli eventualmente già riconosciuti ed in fase di riconoscimento;
- l'inesistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'inesistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2018 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013;

- la necessità di adeguare le previsioni attuali di bilancio alle nuove e sopravvenute esigenze e la previsione di nuove/maggiori risorse.

Il Revisore, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo.

Il Revisore prende atto delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale disposte al fine di adeguare le previsioni dell'entrata e della spesa di parte corrente alle esigenze di bilancio sin ora emerse ed elencate nei rispettivi allegati alla proposta di deliberazione.

Il Revisore attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità
- Coerenti in relazione al Dup ;
- Rispettose dei vincoli di finanza pubblica.

Il Revisore, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri e sul pareggio di bilancio.

Il Revisore, prende atto che con le variazioni proposte è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza.

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario espresso in data 19/7/2019, il Revisore:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data odierna;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2019/2021;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione del bilancio di previsione proposta.



Rag. Vincenzo CORRADO